



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 64 / 2017 R.G.E.

Il G.E.

vista l'istanza sospensiva depositata in data 08/03/2026 dal debitore [REDACTED], correlata a procedura di composizione negoziata della crisi ex artt. 12 ss. CCII (imprenditore agricolo);

visto l'art. 18, co. 4, CCII;

considerato che (v. all. 1) sono state percorse dalla medesima parte altre tre vie ex CCII, tutte con esito infruttuoso, nell'imminenza dell'asta; circostanza che impone particolare prudenza nelle statuizioni regolatorie a valle della sospensione, in assenza di provvedimento del G.D.;

visto il termine previsto dall'art. 571, co. 3, n. 3), c.p.c. per la validità delle offerte; di talchè, l'asta non va interrotta ma sospesa, in attesa del pronunciamento del giudice competente;

visto l'art. 623 c.p.c.;

p.q.m.

DA' ATTO della sospensione della presente esecuzione nei limiti temporali delle misure protettive di cui all'art. 19 CCII;

DISPONE sospendersi la vendita nei limiti temporali delle misure protettive di cui all'art. 19 CCII (l'asta potrà essere riattivata a cura del Delegato se intervenga apposita istanza di riattivazione dell'esecuzione individuale da parte del creditore interessato, al ricorrerne dei presupposti, purchè non sia spirato il termine previsto dall'art. 571, co. 3, n. 3), c.p.c. per la validità delle offerte);

FISSA l'ud. 11/11/2026, per la sola verifica dello stato della procedura di composizione negoziata della crisi (fissazione che non esime la parte interessata dalla riattivazione dell'esecuzione individuale al ricorrerne dei presupposti).

Dà atto che la custodia prosegue.

Si comunichi.

Bari, 10/03/2026

Il G.E.

Chiara Cutolo

